SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 15 DICEMBRE 1977 [1]

Herbert Bruns contro Commissione delle Comunità europee

Causa 95/76

Massime

Dipendenti — Pensione — Regime transitorio — Diritto alla pensione — Acquisto — Pagamento di contributi come base — Interessi — Presa in considerazione — Mancanza — Perdita del frutto dell'investimento dei contributi — Compensazione della cassa — Rifiuto

(Statuto del personale, allegato VIII, artt. 48 e 49; nota di servizio della Commissione n. 16-470/58-F del 19 giugno 1958)

Dall'art. 48, n. 2 e dall'art. 49, n. 1 dell'allegato VIII dello Statuto del personale si desume, da un lato, che il versamento dei contributi basta a far insorgere il diritto pieno alla pensione, senza che sia necessario versare interessi e, d'altro canto, che detto diritto si acquista senza che la cassa sia compensata per la perdita del provento dell'investimento dei contributi di cui essa avrebbe potuto fruire se gli stessi fossero stati versati entro il termine prescritto dalla nota di servizio n. 16-470/58-F del 19 giugno 1958.

Nella causa 95/76,

HERBERT BRUNS, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee, residente in Colonia, 84 Lindenallee, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, 34 B, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jürgen Utermann, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuto,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

causa avente ad oggetto la determinazione delle spettanze di pensione del ricorrente,

LA CORTE (Seconda sezione),

composta dai signori: M. Sørensen, presidente di sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 19 giugno 1958, la Commissione emanava la nota di servizio n. 16-470/58-F che recitava:

«*Oggetto: Assicurazioni sociali e Previdenza sociale*

In attesa che lo Statuto determini le disposizioni da applicarsi al personale in campo previdenziale, la Commissione ha istituito un regime di autoassicurazione, che si articola secondo i seguenti principi:

I — Copertura del rischio di infortuni
II — Copertura dei rischi di malattia, interventi chirurgici, etc.
III — Pensioni

A. Finché non sarà istituito un regime di pensioni, è istituita una cassa di previdenza, alla quale i dipendenti partecipano obbligatoriamente dal momento della loro entrata in servizio.

La cassa previdenza è alimentata come segue:
— una trattenuta mensile sullo stipendio del dipendente pari al 7,5 %,
— un versamento da parte dell'istituzione pari al 15 % dello stipendio.
...

La cassa previdenza terrà conti individuali intestati ai singoli dipendenti, nei quali verranno iscritti:
— a credito, i contributi del dipendente e dell'istituzione, con gl'interessi composti annui,
— a debito, gli eventuali versamenti effettuati dall'istituzione per l'ulteriore pagamento di contributi previdenziali presso l'amministrazione o l'istituzione di origine del dipendente, nonché l'importo della trattenuta re-

lativa alla copertura del rischio di morte.

Allorché sarà istituito il regime delle pensioni, il saldo dei singoli conti sarà trasferito alla cassa pensione secondo le modalità che verranno determinate in quel momento.

Nel frattempo, il dipendente che cessi dal servizio presso la Comunità per motivi diversi dal decesso, prima che venga istituito il regime di pensioni, avrà diritto al rimborso degli importi iscritti sul suo conto presso la cassa di previdenza, compresi gli interessi.

B. *Pensione ai superstiti*

...».

La nota di servizio n. 16 conteneva dunque la disciplina provvisoria in materia previdenziale a favore dei dipendenti della Commissione, che doveva rimanere in vigore sino a quando non fosse stata sostituita dalle norme dello Statuto del personale.

Dal 1° gennaio 1962, data di entrata in vigore dello Statuto, le spettanze di pensione si determinavano in base a quest'ultimo. Disposizioni transitorie — capitolo 8 dell'allegato VIII — disciplinavano tra l'altro le conseguenze giuridiche nel caso in cui il dipendente avesse prelevato denaro dal proprio conto per contiuare a versare contributi previdenziali nel suo paese d'origine. Nella fattispecie, ha rilievo l'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII che recita:

«Se il funzionario si è avvalso della facoltà di prelevare dal suo conto, presso il regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità, le somme che doveva versare nel suo paese di origine per garantirsi il mantenimento dei suoi diritti a pensione, i suoi diritti a pensione sono, per il periodo di iscrizione al regime provvisorio di previdenza, ridotti proporzionalmente alle somme prelevate dal suo conto.»

Il diritto alla pensione del ricorrente, ex dipendente della Commissione, ha, nel merito, costituito oggetto della causa 133/73 che, essendosi risolta con una transazione, è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della prima sezione della Corte 28 maggio 1975.

È opportuno ricordare che il ricorrente, allorché lasciò il servizio alla fine del 1969, aveva chiesto — ed ottenuto — l'indennità una tantum di cui all'art. 12 dell'allegato VIII dello Statuto. In seguito aveva proposto alla Commissione di restituire questo importo per percepire una pensione.

Durante le trattative che hanno portato alla transazione di cui sopra, le parti erano addivenute ad un accordo di massima. In effetti l'agente della Commissione aveva inviato all'avvocato del ricorrente una lettera in data 1° aprile 1974, cui era allegato un progetto di transazione che, ai sensi della lettera «dovrà ancora essere munito della firma del sig. A. Borschette, membro della Commissione», e nel quale la Commissione constatava che al ricorrente spettava, in base al servizio prestato come dipendente della Commissione dal 4 novembre 1958 al 30 settembre 1969, il diritto alla pensione a norma delle disposizioni dello Statuto del personale e che egli doveva restituire alla Commissione l'indennità una tantum percepita allorché aveva lasciato il servizio, maggiorata degli interessi composti al tasso annuo del 3,5 %. A questa lettera era allegato un conteggio relativo alle spettanze di pensione del ricorrente.

Con lettera 17 aprile 1974 indirizzata alla Commissione, l'avvocato del ricorrente prendeva posizione sul progetto di transazione, avanzando in particolare una riserva circa la riduzione proporzionale delle spettanze di pensione effettuata a norma dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII dello Statuto, a motivo dei prelievi fatti dal ricorrente, prima dell'entrata in vigore dello Statuto, dal suo conto nell'ambito del regime previdenziale provvisorio.

Con lettera 7 marzo 1975, l'avvocato del ricorrente avanzava nuovamente una riserva quanto alla riduzione proporzionale, sostenendo che in proposito si sarebbe dovuto prendere in considerazione il saldo attivo complessivo sul conto del ricorrente al 31 dicembre 1961, cioè l'importo dei contributi e degli interessi.

Con lettera 12 marzo 1975, la Commissione comunicava all'avvocato del ricorrente, in particolare che il versamento delle spettanze del ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 1975 si sarebbe potuto effettuare solo «con riserva di adozione, da parte della Commissione, della decisione formale di approvazione dell'avvenuto accomodamento» e, per quanto riguardava la riduzione proporzionale, che l'agente della Commissione avrebbe consultato l'amministrazione e avrebbe informato l'avvocato del ricorrente «senza indugio, dell'esito».

In seguito, la Commissione inviava al ricorrente un «avviso di liquidazione» delle sue spettanze di pensione, in data 18 aprile 1975. Essa aggiungeva che l'avviso era stato emanato «con riserva di approvazione formale della transazione da parte della Commissione».

Risulta dall'avviso summenzionato che la Commissione non aveva preso in considerazione, nel calcolare la riduzione proporzionale delle spettanze di pensione del ricorrente, gl'interessi iscritti nel «conto» di questo, presso la cassa di previdenza provvisoria, al momento del passaggio allo Statuto.

Con lettera 10 giugno 1975, la Commissione scriveva, fra l'altro, quanto segue all'avvocato del ricorrente:

«2. Formalmente, è ancora necessaria l'adozione di una decisione circa il riconoscimento del diritto alla pensione del sig. Bruns ... La pratica necessaria è già stata iniziata. La decisione le verrà quindi trasmessa nei prossimi giorni. ...

3. La questione sollevata nella sua lettera 7 marzo 1975, circa il calcolo delle spettanze di pensione (art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII) non è stata trattata nella causa testé conclusa. Come Le ho pure già detto, l'amministrazione si metterà quindi direttamente in contatto con il sig. Bruns.»

Il 20 giugno 1975 il direttore del personale della Commissione adottava una decisione con cui si riconosceva al ricorrente il diritto alla pensione con effetto dal 1° gennaio 1975.

Il 21 agosto 1975 il ricorrente inviava alla Commissione una lettera contenente in particolare i seguenti passi:

«Vi prego di revedere il calcolo della pensione di cui all'avviso di liquidazione del 18 aprile 1975, divenuto definitivo con decisione della direzione del personale 20 giugno 1975. Mi pare che sia stato commesso un errore nel calcolo della riduzione delle spettanze di pensione a norma dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII dello Statuto.

...

Per quanto riguarda la riduzione proporzionale delle spettanze di pensione per il periodo prestatutario, il totale del credito pensionistico, cioè i contributi *e* gli interessi, va considerato in relazione alle somme prelevate. ...

...

Qualora la direzione del personale non sia in grado di effettuare la revisione, vogliate trasmettere le presente lettera all'autorità che ha il potere di nomina, come richiesta di decisione a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto.»

Poiché la richiesta del 21 agosto 1975 era rimasta senza risposta, il 15 marzo 1976 il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

Il 9 agosto 1976 la Commissione respingeva il reclamo, osservando, fra l'altro, che la reiezione implicita della domanda di decisione del 21 agosto 1975 altro non era che un atto confermativo di una decisione precedente, cioè quella del 18 aprile - 20 giugno 1975, che stabiliva

l'importo della pensione del ricorrente, che ormai non poteva più venir impugnata.

Contro la decisione di reiezione del reclamo, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1976.

Con atto separato, giunto nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1976, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso e chiesto l'applicazione dell'art. 91 del regolamento di procedura.

Il 13 dicembre 1976 il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su detta eccezione.

Con ordinanza 19 gennaio 1977, la Corte (Seconda sezione) ha deciso di riunire l'eccezione al merito e di riservare le spese.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza precedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:
1. Annullare la decisione della Commissione 9 agosto 1976;
2. ordinare alla Commissione di tener conto, nel calcolo delle spettanze di pensione d'anzianità del ricorrente, per il periodo in cui è stato iscritto al regime previdenziale comune alle istituzioni delle Comunità — 4 dicembre 1958/31 dicembre 1961 — del credito che figurava a suo nome sotto detto regime al momento dell'entrata in vigore dello Statuto;
3. porre le spese a carico della Commissione.

Nella memoria incidentale, la *Commissione* conclude che la Corte voglia:
1. Dichiarare il ricorso irricevibile, pronunciandosi in via incidentale a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte;
2. porre le spese a carico del ricorrente.

In risposta a detta memoria, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:
1. Respingere la domanda incidentale presentata dalla convenuta circa la ricevibilità del ricorso;
2. porre le spese a carico della convenuta.

Nel controricorso, la *Commissione* chiede che la Corte voglia:
1. Dichiarare il ricorso irricevibile;
2. in subordine, respingerlo;
3. porre le spese a carico del ricorrente.

Nella replica, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:
1. Respingere la domanda incidentale della convenuta con cui si chiede la declaratoria d'irricevibilità;
2. accogliere i punti 1., 2., 3. delle conclusioni dell'atto introduttivo d'istanza
   — in subordine, qualora la Corte condividesse le riserve espresse dalla convenuta circa la forma del punto 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo, accogliere detta domanda in questa versione:
   «Piaccia alla Corte dichiarare:
   1. ...
   2. Nel calcolo delle spettanze di pensione del ricorrente per il periodo di iscrizione al regime previdenziale provvisorio comune alle istituzioni delle Comunità — 4 dicembre 1958/31 dicembre 1961 — si deve aver riguardo al credito figurante sul conto del ricorrente, aperto in base a detto regime, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto;
   3. ...»

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Nella memoria in cui eccepisce l'irricevibilità, la *Commissione* osserva che og-

getto del ricorso è il calcolo della pensione riscossa dal ricorrente dal 1° gennaio 1975. Il calcolo della pensione è definito nell'avviso di liquidazione del 18 aprile - 20 giugno 1975, che costituisce un atto lesivo ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.

Non è contestato che l'avviso di liquidazione è stato emanato «con riserva di approvazione formale della transazione da parte della Commissione», ma questa riserva non riguardava affatto il problema della riduzione delle spettanze di pensione. Essa era dettata solo dall'intento di impedire che si potesse invocare l'esistenza dell'avviso di liquidazione qualora la transazione, contrariamente alle aspettative, non si fosse concretata.

Manca di pertinenza l'assunto del ricorrente nell'atto introduttivo, secondo cui la qualificazione di «definitivo», attribuita all'avviso di liquidazione nella sua lettera del 21 agosto 1975, non riguardava il calcolo della pensione. In realtà, la notifica della decisione 20 giugno 1975 aveva reso l'avviso di liquidazione pienamente valido e, quindi, impugnabile in quanto atto lesivo.

Secondo la Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo avverso l'avviso di liquidazione entro il termine di tre mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto e poi promuovere un ricorso nel termine prescritto dall'art. 91, cosa che invece non ha fatto.

Nella sua lettera 21 agosto 1975, il ricorrente ha esposto i motivi per cui gli interessi accreditati sul suo conto nell'ambito del regime previdenziale provvisorio comune avrebbero dovuto, a suo giudizio, venir presi in considerazione al momento della riduzione della sua pensione, a norma dell'art. 49, n. 1, ed ha chiesto che l'avviso di liquidazione 18 aprile - 20 giugno 1975 fosse modificato in questo senso. In quest'occasione egli ha reso noto che la sua lettera doveva essere considerata come richiesta ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto qualora l'amministrazione non avesse modificato l'avviso di liquidazione.

Sia detta lettera che i solleciti dell'8 dicembre e del 2 febbraio 1976 sono rimasti senza risposta.

Con lettera 15 marzo 1976, che egli considerava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, il ricorrente è tornato sul problema; il 15 giugno 1976 egli sollecitava nuovamente una risposta.

La Commissione rispondeva finalmente al ricorrente con lettera 9 agosto 1976.

Il ricorso è stato promosso il 30 settembre 1976.

La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in ogni caso, tanto se si considerano la varie lettere del ricorrente come «domande», quanto se si considerano come «reclami».

Se si considera la lettera del 21 agosto 1975, nonostante il suo tenore, come reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, il reclamo si dovrebbe indubbiamente ritenere presentato tempestivamente, ma non altrettanto può dirsi del ricorso del 30 settembre 1976. Quest'ultimo avrebbe dovuto venir presentato in effetti, conformemente all'art. 91, n. 2, nel termine di tre mesi a decorrere dal silenzio-rifiuto — maturato a fine dicembre 1975 — opposto alla richiesta contenuta nella lettera 21 agosto 1975, cioè al più tardi alla fine del marzo 1976 e non sei mesi dopo.

Pur volendo considerare la lettera del ricorrente in data 21 agosto 1975 come una «domanda», il ricorso andrebbe ugualmente considerato irricevibile. Infatti il rigetto tacito della domanda in questione prende allora il valore di semplice conferma della riduzione dei diritti di pensione, già decisa nell'avviso di liquidazione.

Invocando la giurisprudenza della Corte (cioè la sentenza 14 dicembre 1965, causa 12/65, *Bauer/Commissione,* Racc. 1965,

pag. 1201), la Commissione sostiene che tale conferma mediante decisione implicita di reiezione non può minimamente modificare il termine stabilito per impugnare un atto lesivo e tanto meno può far decorrere un nuovo termine per la presentazione di un nuovo reclamo.

La tesi contraria sostenuta dal ricorrente nell'atto introduttivo comporterebbe la conseguenza che anche gli atti amministrativi molto remoti ed ormai non più impugnabili potrebbero *sempre* costituire oggetto di una domanda e, dopo la reiezione della stessa — implicita o espressa — potrebbero venir impugnati mediante reclamo e poi ancora con ricorso giurisdizionale.

La Commissione assume che tale concezione non può considerarsi compatibile con le disposizioni che disciplinano i termini di ricorso. A questo proposito essa cita la sentenza 15 giugno 1976 (causa *Wack/Commissione,* Racc. 1976, pag. 1023) nella quale la Corte ha affermato che «le ulteriori comunicazioni della Commissione, in risposta alle domande presentate dalla ricorrente, hanno semplicemente confermato la precedente decisione e non possono quindi dare origine, a favore della ricorrente, ad una remissione in termini». La Corte ha dunque rifiutato di attribuire a una domanda presentata, come nella fattispecie, anteriormente ad un reclamo, qualsiasi effetto di proroga del termine di impugnazione ed ha dichiarato irricevibile il ricorso, dato che il reclamo avverso l'atto lesivo non era stato proposto nei termini prescritti.

Per le stesse ragioni, nella fattispecie la Corte dovrebbe statuire che:

— o il silenzio-rifiuto opposto alla «domanda» del 21 agosto 1975 confermava puramente e semplicemente l'avviso di liquidazione 18 aprile - 20 giugno 1975 e non poteva far decorrere un nuovo termine d'impugnazione a favore del ricorrente, tramite il reclamo del 15 marzo 1976,

— oppure la «domanda» del 21 agosto 1975 si risolve in sostanza in un reclamo, la cui reiezione tacita, da collocarsi al massimo alla fine del dicembre 1975, avrebbe dovuto venir impugnata al massimo entro il marzo 1976, il che non è avvenuto.

Ne consegue che, in ogni caso, il ricorso va dichiarato irricevibile.

Nelle osservazioni circa l'eccezione sollevata dalla Commissione, il *ricorrente* ricorda che nell'aprile 1974 le parti si erano accordate in linea di massima. Gli accordi della transazione dovevano però ancora venir approvati dalla Commissione. Detta approvazione avrebbe dovuto prendere la forma di una «lettera che sarà firmata dal sig. A. Borschette, membro della Commissione» (lettera dell'agente della convenuta in data 1° aprile 1974).

Nel corso delle successive discussioni, le parti si sono peraltro accordate anche sulle modalità della transazione. L'unico problema irrisolto è rimasto quello del calcolo della riduzione a norma dell'art. 49 dell'allegato VIII dello Statuto.

Il ricorrente sostiene che non considerava né l'avviso di liquidazione né la tabella, allegata per il calcolo della riduzione, già contestata, come atti lesivi nei suoi confronti. Egli confidava nella promessa dell'agente della Commissione che la questione sarebbe stata studiata dall'amministrazione.

L'amministrazione ha evidentemente considerato il problema come una questione di principio che andava oltre il caso di specie. Onde ottenere un provvedimento dell'autorità superiore, cioè in definitiva dalla Commissione, il ricorrente presentava la domanda del 21 agosto 1975.

Nemmeno in detto momento il ricorrente riteneva di aver motivo di presentare reclamo. La transazione era stata correttamente messa in pratica dall'amministrazione. Un motivo di reclamo è affiorato solo col persistere del silenzio dell'amministrazione e quando la domanda presentata a norma dell'art. 90

dello Statuto ha dovuto essere considerata implicitamente respinta.

Osservando che l'avviso di liquidazione conteneva la riserva che la sua validità dipendeva dalla formale approvazione della transazione da parte della Commissione, il ricorrente sostiene che era impossibile che la decisione del direttore del personale 20 giugno 1975, in quanto atto amministrativo di un ufficio subordinato, valesse a sciogliere la riserva.

La decisione 20 giugno 1975 non faceva parte dell'avviso di liquidazione. Essa si limitava a riconoscere il diritto alla pensione e non aveva alcuna relazione con il calcolo delle spettanze.

Il riconoscimento di massima del diritto alla pensione ha consentito di procedere al calcolo concreto delle spettanze. In proposito era possibile assumere come base i dati individuali e le altre indicazioni dell'avviso di liquidazione sui quali il ricorrente aveva già dato il proprio assenso. È in questo senso che il ricorrente ha in seguito definito «definitivo» l'avviso, nella domanda del 21 agosto 1975.

Il ricorrente non aveva mai accettato il computo della riduzione. Nella domanda del 21 agosto 1975 egli ha espressamente richiesto la rettifica del calcolo.

Sostenendo che la riduzione era già stata decisa nell'avviso di liquidazione, la Commissione contraddice il proprio comportamento.

In realtà, l'agente della Commissione ha ancora assicurato, il 10 giugno 1975, a conferma di un accordo fra avvocati, che l'amministrazione avrebbe preso direttamente contatto con il ricorrente circa il calcolo della riduzione. Se avesse ritenuto che l'accordo che egli aveva appena confermato ufficialmente era stato annullato dalla decisione del direttore del personale 20 giugno 1975, avrebbe dovuto precisarlo nella lettera con cui aveva notificato la decisione. Ora, egli non l'ha fatto. Il ricorrente poteva dunque con ragione continuare a credere che il problema del calcolo della riduzione sarebbe stato esaminato separatamente dall'amministrazione. Il principio del legittimo affidamento si applica pure in diritto amministrativo. La Commissione non può far valere detta astensione («venire contra factum proprium»).

Di conseguenza, si deve ritenere che l'eccezione relativa alla inosservanza del termine d'impugnazione non è obiettivamente fondata.

Il ricorrente aggiunge che, a suo giudizio, la possibilità di rettificare in qualsiasi momento gli avvisi di liquidazione a norma dell'art. 41 dell'allegato VIII dello Statuto, in caso di computo delle spettanze erroneo o contrario allo Statuto, conferisce alla Commissione non solo il diritto, ma anche l'obbligo di procedere all'opportuna revisione.

Nel controricorso, la *Commissione* prende posizione in particolare sull'argomento che il ricorrente trae da questo articolo che, a giudizio della Commissione, non autorizza il dipendente a far rivedere in qualsiasi momento degli avvisi di liquidazione diventati definitivi, né a chiedere la revisione della propria pensione con la conseguenza, sul piano giuridico, che la decisione di reiezione della domanda potrebbe venir impugnata, a norma dell'art. 91 dello Statuto, mediante reclamo e, successivamente, mediante ricorso. Ma pur se l'art. 41 autorizzasse i dipendenti a far rivedere l'importo delle loro pensioni in determinati casi, con la conseguenza sopra esposta, ciò non gioverebbe affatto al ricorrente. In effetti egli non critica il computo della sua pensione inficiato da «errore od omissione», come previsto dall'art. 41, ma l'interpretazione dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII, che ha provocato la riduzione dell'importo della sua pensione. Ora, pur se, in definitiva, verte sull'entità della pensione, una controversia di questo tipo è connessa al termine di impugnazione fissato dall'art. 91 dello Statuto e non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 41 dell'allegato VIII.

Richiamandosi allo scambio di corrispondenza tra le parti, la Commissione deduce che il ricorrente era innegabilmente al corrente, in particolare del fatto che la questione della riduzione delle sue spettanze di pensione era stata risolta a suo svantaggio mediante l'avviso di liquidazione reso «definitivo» dalla decisione 20 giugno 1975. In effetti, nella lettera 21 agosto 1975 egli ha fatto espresso riferimento non già solo all'avviso, di cui chiedeva la rettifica, ma anche alla decisione.

La situazione giuridica era dunque nota al ricorrente, al più tardi alla data del 21 agosto 1975. Il ricorrente si è quindi semplicemente ingannato quando, con lettera di questa data, ha presentato una domanda invece di un reclamo e allo scadere del termine di 4 mesi ha presentato, nel dicembre 1975, un reclamo invece di proporre ricorso entro il marzo 1976.

Il *ricorrente* nella replica e la *Commissione* nella controreplica, ampliano ulteriormente i loro argomenti sui vari punti controversi, argomenti già esposti nelle memorie precedenti.

Nel merito

Il *ricorrente* contesta la determinazione dell'importo della pensione per il periodo in cui è stato iscritto al regime previdenziale in epoca prestatutaria. Egli sostiene che il criterio di riduzione di cui all'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII dello Statuto è stato applicato in modo erroneo.

Nel calcolare le spettanze di pensione d'anzianità, l'amministrazione ha diminuito l'importo della pensione proporzionalmente ai prelievi effettuati dal ricorrente sul suo conto del regime provvisorio per continuare a versare contributi previdenziali nel suo paese d'origine. Tuttavia, per il periodo in cui è stato iscritto a detto regime, la Commissione ha tenuto conto soltanto della somma di FB 4 545 di contributi, che rimaneva sul suo conto al momento del passaggio allo Statuto, e non ha preso in considerazione la somma di FB 27 874 come d'interessi.

Secondo il recorrente, il regime previdenziale istituito con la nota di servizio 19 giugno 1958 ha costituito una cassa pensioni. L'attivo figurante sui conti «singoli» e consistente in contributi e in frutti del loro investimento era l'equivalente delle spettanze di pensione che stavano maturando nel periodo prestatutario. Infatti il dipendente che lasciava il servizio prima del tempo, senza diritto alla pensione, percepiva in particolare l'importo «figurante nel suo conto al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %» (cioè fino alla data della cessazione dal servizio — art. 12 a) dell'allegato VIII dello Statuto).

Al momento della riduzione delle spettanze di pensione d'anzianità a norma dell'art. 49 dell'allegato VIII, il problema essenziale era quindi in qual misura l'*attivo fosse stato diminuito per effetto dei prelievi.*

Osservando che, a norma dell'art. 49, 1° comma, le spettanze di pensione sono ridotte «proporzionalmente alle somme prelevate», il ricorrente deduce che «proporzionalmente» significa che si deve determinare quale sia stata la parte degli importi prelevati rispetto all'attivo che si sarebbe avuto senza prelievi al momento del passaggio allo Statuto. L'importo completo della pensione corrisponde all'attivo residuo, versato nel bilancio della Comunità. In altri termini, l'entità della riduzione si determina proporzionalmente alla diminuzione che il «conto», cioè l'attivo, ivi compresi gli interessi, ha subito a causa del prelievo.

Cionondimeno, al momento della riduzione, l'amministrazione ha seguito una via diversa. Essa ha raffrontato le somme prelevate non già all'attivo figurante sul conto (senza il prelievo), ma ai contributi, e solo ad essi. Del resto essa non ha tenuto conto dell'attivo, che rimane senza equivalente sotto il profilo delle spettanze di pensione.

La *Commissione* sostiene, nel controricorso, che solo l'art. 49, 1° comma, entra in gioco. Ora, dato che esso non fornisce alcuna indicazione circa la questione controversa, bisogna interpretarlo fondandosi sul modo in cui questa disposizione e la presa in considerazione degli interessi si integrano nel regime previdenziale dello Statuto.

I principi fondamentali di questo regime sono posti dall'art. 77 dello Statuto e dall'art. 2 del suo allegato VIII. Secondo queste disposizioni, l'importo della pensione si determina unicamente in base al «numero di annualità maturate» e all'«ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno». Il calcolo delle annualità maturate si effettua sulla base dell'art. 3 dell'allegato VIII, che si riferisce unicamente alla durata del servizio prestato presso una delle istituzioni comunitarie.

Se si prendessero in considerazione, come pretende il ricorrente, gli interessi che gli sono accreditati, per calcolare la riduzione delle spettanze di pensione da effettuarsi a norma dell'art. 49, 1° comma, si otterrebbe una minore percentuale di riduzione, quindi, un numero di annualità maggiore, che a sua volta si ripercuoterebbe sull'entità della pensione. Un tale modo di ridurre sarebbe incompatibile con l'art. 3 dell'allegato VIII. Inoltre, i dipendenti che non avevano effettuato alcun prelievo sul loro conto nell'ambito del regime provvisorio di previdenza, non avrebbero potuto fruire di queste annualità supplementari, in quanto non rientravano nella sfera d'applicazione dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII.

Solo l'art. 12 a) dell'allegato VIII, relativo all'indennità una tantum, concede al dipendente il vantaggio degli interessi accreditatigli sul conto del regime provvisorio di previdenza comune. Ora, questa disposizione non è applicabile al caso del ricorrente, poiché, dopo aver restituito alla Commissione l'indennità una tantum che gli era stata versata, maggiorata degli interessi summenzionati, egli percepisce ormai una pensione in forza della transazione conclusa nella causa 133/73.

Nella replica, il *ricorrente* conferma di esser d'accordo con la Commissione sul punto che il problema della riduzione va imperniato esclusivamente sull'art. 49, 1° comma dell'allegato VIII. Ora, questa disposizione fa parte del capitolo 8 dell'allegato VIII, le cui disposizioni particolari disciplinano il problema del passaggio dal regime previdenziale provvisorio al regime di pensioni statutario.

Il ricorrente attira l'attenzione sulle differenze fondamentali tra il sistema previdenziale prestatutario e il regime di pensioni dello Statuto ed in particolare sul fatto che la «cassa di previdenza», di cui si parla nella nota di servizio n. 16, costituiva un sistema di «autoassicurazione» alimentato dai contributi e dal provento del loro investimento, che doveva autofinanziarsi, mentre le prestazioni del regime statutario sono invece a carico del bilancio della Comunità (art. 83 dello Statuto).

Sarebbe dunque radicalmente sbagliato, secondo il ricorrente, basare l'interpretazione dell'art. 49, 1° comma, sul modo in cui questa disposizione e la presa in conto degli interessi «si integrano nel regime di previdenza dello Statuto».

In effetti, il diritto alla pensione viene determinato nell'art. 48, che fa parte delle «disposizioni transitorie» del capitolo 8, dell'allegato VIII, in base all'iscrizione al regime previdenziale transitorio, e non — come sostiene la Commissione — a norma degli artt. 2 e 3 dello stesso allegato, cioè in base al numero di annualità maturate in posizioni statutarie.

Il ricorrente ricusa la tesi della Commissione, secondo la quale se, nel ridurre le sue spettanze di pensione, si tenesse conto degli interessi accreditati a suo favore, lo si porrebbe in una situazione più favorevole rispetto a quella dei dipendenti che non hanno effettuato prelievi. In realtà, interpretando a contrario l'art. 49, 1° comma, si arguisce che il dipendente, se *non* si è valso della facoltà di prelievo, ha diritto alla *pensione intera.*

«Le somme che figuravano presso il conto dell'interessato aperto a titolo del regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni della Comunità» (art. 51 dell'allegato VIII) divenivano allora integralmente oggetto di «versamento alle Comunità» (ibid.). La somma accreditata sui rispettivi conti allorché non si sono fatti prelievi risulta dalla nota di servizio n. 16, cioè «contributi ... nonché ... interessi composti annui». La pensione intera è dunque l'equivalente dell'attivo costituito da contributi *e interessi,* qualora queste due voci vengano versate senza alcuna detrazione nel bilancio della Comunità.

Secondo il ricorrente, gli interessi accreditati sul conto sono sempre stati presi in considerazione allorché sul conto non si erano effettuati prelievi e, in forza dell'art. 49, 1° comma, dovrebbero pure esserlo allorché si devono ridurre le spettanze di pensione a causa di prelievi.

Nella *controreplica,* la Commissione sostiene che il «regime provvisorio di previdenza» di cui alla nota di servizio n. 16 non rappresenta un regime pensionistico vero e proprio. Il sistema non contemplava infatti alcuna prestazione di pensione, ma solo il versamento di una liquidazione (contributi più interessi) nel caso di cessazione anticipata dal servizio. Le corrispondenti disposizioni della nota di servizio sono poi state riprodotte nelle disposizioni dello Statuto relative all'indennità una tantum e alla presa in considerazione dei periodi di servizio prestatutari (allegato VIII, art. 48, 1° comma).

Il diritto alla pensione è attribuito a *tutti* i dipendenti, cioè pure a quelli già in servizio prima del 1° gennaio 1962, dall'art. 77 dello Statuto. L'art. 48, 1° comma, dell'allegato VIII stabilisce soltanto che i periodi di servizio prestatutari, compiuti dai dipendenti già in servizio il 1° gennaio 1962, vanno presi in considerazione per il calcolo della pensione; esso completa quindi l'art. 3 dell'allegato VIII per questa categoria di dipendenti.

L'argomento del ricorrente, che si fonda su un presunto diritto del dipendente che non ha effettuato prelievi, a fruire dell'«intera pensione» è erroneo. Infatti, come ha già illustrato la Commissione, il «regime provvisorio di previdenza» non è un regime vero e proprio e, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non attribuisce alcun diritto alla pensione. Non può dunque sussistere, in caso di applicazione dell'art. 49, 1° comma, un'equivalenza tra la pensione intera e gli attivi costituiti dai contributi e dagli interessi, indipendentemente dal fatto che questi, in seguito, siano stati o meno trasferiti al bilancio delle Comunità.

Secondo la Commissione, la «pensione intera», di cui il ricorrente avrebbe fruito se non avesse effettuato prelievi sul suo conto prestatutario, si calcolerebbe unicamente, come per qualsiasi altro dipendente in posizione analoga, tenendo conto degli anni di servizio e dell'ultimo stipendio base (art. 77 dello Statuto; art. 48, 1° comma, dell'allegato VIII).

In conclusione, si deve ritenere che il tener conto degli interessi accreditati sul conto del ricorrente nell'ambito del regime previdenziale provvisorio, come il ricorrente pretende per la riduzione delle sue spettanze di pensione a norma dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII, sarebbe incompatibile con i principi su cui si basa il regime pensionistico istituito dallo Statuto.

L'impugnato avviso di liquidazione, in data 18 aprile - 20 giugno 1975, che, come già in casi analoghi precedenti, non tiene conto degli interessi accreditati al ricorrente nell'ambito del regime previdenziale provvisorio, per il calcolo della riduzione delle spettanze di pensione a norma dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII, è quindi legittimo e perciò il ricorso va respinto.

IV — Fase orale

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 13 ottobre 1977.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 novembre 1977.

In diritto

1 Il ricorrente, ex dipendente della Commissione, entrato in servizio presso le Comunità nel 1958, chiedeva ed otteneva, allorché lasciò il servizio nel 1969, l'indennità una tantum, contemplata dall'art. 12 dell'allegato VIII dello Statuto del personale;

in seguito egli chiedeva alla Commissione di versargli una pensione, previa restituzione dell'indennità una tantum;

il diritto alla pensione del ricorrente, nel merito, ha costituito oggetto della causa 133/73 che, risoltasi con una transazione, è stata cancellata dal ruolo con ordinanza 28 maggio 1975.

2 Durante le trattative inerenti alla transazione di cui sopra, l'agente della Commissione aveva inviato al patrono del ricorrente una lettera in data 1° aprile 1974, cui erano allegati un progetto di transazione che, secondo detta lettera «doveva ancora esser munito della firma del sig. A. Borschette, membro della Commissione», e un conteggio relativo alla pensione del ricorrente;

detto calcolo implicava la riduzione proporzionale, a norma dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII dello Statuto, delle spettanze di pensione, a motivo degli importi che il ricorrente aveva prelevato prima dell'entrata in vigore dello Statuto, il 1° gennaio 1962, dal suo conto istituito in base al regime provvisorio di previdenza che costituiva oggetto della nota di servizio n. 16-470/58-F emanata dalla Commissione, importi che egli aveva impiegato per continuare a versare i contributi previdenziali nel suo paese d'origine.

3 Il cacolo di detta riduzione proporzionale delle spettanze di pensione del ricorrente è rimasto l'unico punto di disaccordo tra le parti nelle trattative condotte per addivenire ad una transazione, e l'unica questione di merito nella presente causa;

la soluzione di detta questione va ricercata alla luce dello spirito e della lettera della summenzionata nota di servizio n. 16 e dell'art. 49, 1° comma, dell'allegato VIII dello Statuto;

4 la nota di servizio n. 16 stabiliva fra l'altro quanto segue:

«*Oggetto: Assicurazioni sociali e previdenza sociale*

In attesa che lo Statuto determini le disposizioni da applicarsi al personale in campo previdenziale, la Commissione ha istituito un regime di autoassicurazione autonomo, che si articola secondo i seguenti principi:

Pensioni

A. Finché non sarà istituito un regime di pensioni, è istituita una cassa di previdenza, alla quale i dipendenti partecipano obbligatoriamente dal momento della loro entrata in servizio.

La cassa previdenza è alimentata come segue:

— una trattenuta mensile sullo stipendio del dipendente pari al 7,5 %,

— un versamento da parte dell'istituzione pari al 15 % dello stipendio.

...

La cassa previdenza terrà conti individuali intestati ai singoli dipendenti, nei quali verranno iscritti:

— a credito, i contributi del dipendente e dell'istituzione, con gl'interessi composti annui,

— a debito, gli eventuali versamenti effettuati dall'istituzione per l'ulteriore pagamento di contributi previdenziali presso l'amministrazione o l'istituzione di origine del dipendente, nonchè l'importo della trattenuta relativa alla copertura del rischio di morte.

Allorché sarà istituito il regime delle pensioni, il saldo dei singoli conti sarà trasferito alla cassa pensione secondo le modalità che verranno determinate a quel momento.

Nel frattempo, il dipendente che cessi dal servizio presso la Comunità per motivi diversi dal decesso, prima che venga istituito il regime di pensioni, avrà diritto al rimborso degli importi iscritti sul suo conto presso la cassa di previdenza, compresi gli interessi.»;

5 l'art. 49, dell'allegato VIII, dello Statuto, che rientra nelle disposizioni transitorie del capitolo 8 di detto allegato, al 1° comma stabilisce che:

«Se il funzionario si è avvalso della facoltà di prelevare dal suo conto, presso il regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni della Comunità, le somme che doveva versare nel suo paese di origine per garantirsi il mantenimento dei suoi diritti a pensione, i suoi diritti a pensione sono, per il periodo di iscrizione al regime provvisorio di previdenza, ridotti proporzionalmente alle somme prelevate dal suo conto».

6 Risulta dal computo summenzionato che la Commissione, nell'effettuare il calcolo conformemente a detta disposizione, aveva preso in considerazione il saldo attivo del conto stesso al 31 dicembre 1961, comprendente i contributi versati dal ricorrente e dall'istituzione — datore di lavoro —, ma non aveva tenuto conto degli interessi relativi a detti importi.

7 Tuttavia, poiché la Commissione ha eccepito sotto vari aspetti l'irricevibilità del ricorso, è opportuno illustrare anzitutto le circostanze che hanno portato alla lite oggetto della presente causa;

8 con una serie di lettere indirizzate alla Commissione tra il 17 aprile 1974 e il 7 marzo 1975, il patrono del ricorrente contestava questo metodo di calcolo, sostenendo che si sarebbe dovuto tener conto del saldo attivo totale, ivi compresi gl'interessi;

l'ufficio legale della Commissione rispondeva a quest'ultima lettera il 12 marzo 1975, osservando in particolare che il pagamento delle somme dovute al ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 1975 come spettanze di pensione poteva effettuarsi solo se la Commissione avesse adottato una decisione che sancisse il suo assenso sul compromesso raggiunto, ed indicando, per quel che riguardava la questione della riduzione proporzionale, che l'agente della Commissione avrebbe consultato l'amministrazione e comunicato senza indugio al patrono del ricorrente il risultato del suo passo;

in seguito, la Commissione inviava al ricorrente un «avviso di liquidazione» delle sue spettanze di pensione in data 18 aprile 1975 «con riserva di approvazione formale da parte della Commissione»;

da detto avviso si desume che la Commissione non aveva tenuto conto, nel calcolo della riduzione proporzionale delle spettanze di pensione del ricorrente, degli interessi accreditati sul conto di questo nell'ambito del regime provvisorio di previdenza;

con lettera 10 giugno 1975, la Commissione ha reso noto al patrono del ricorrente che, sotto l'aspetto formale, era ancora necessario che si adottasse una decisione circa il riconoscimento del diritto alla pensione dell'interessato e che, quanto al problema del calcolo delle relative spettanze, l'amministrazione avrebbe preso contatto direttamente con il ricorrente;

il 20 giugno 1975 il direttore del personale della Commissione adottava una decisione («Verfügung») con cui si riconosceva al ricorrente il diritto alla pensione con effetto dal 1° gennaio 1975;

con lettera 21 agosto 1975, il ricorrente chiedeva alla Commissione di rivedere il calcolo della pensione contenuto nell'avviso di liquidazione del 18 aprile 1975, sostenendo, per quel che riguardava la riduzione proporzionale delle sue spettanze di pensione per il periodo prestatutario, che i contributi e gli interessi dovevano venir presi in considerazione in rapporto alle somme prelevate sull'attivo figurante a suo nome presso il regime provvisorio di previdenza;

inoltre il ricorrente indicava che la sua lettera doveva, eventualmente, considerarsi come una domanda di decisione rivolta all'autorità che ha il potere di nomina, a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto;

poiché tale lettera non aveva ricevuto risposta, il 15 marzo 1976 il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo nello stesso senso della domanda di cui sopra;

il 9 agosto 1976 la Commissione, confermando la decisione negativa tacitamente adottata nei confronti della domanda del 21 agosto 1975, respingeva le richieste formulate dal ricorrente nella lettera del 15 marzo 1976.

9 Il ricorrente ha proposto un ricorso, registrato in cancelleria il 30 settembre 1976, con cui chiede l'annullamento della decisione negativa del 9 agosto 1976 e domanda inoltre alla Corte di ordinare alla Commissione di tener conto, nel calcolo delle sue spettanze di pensione, per il periodo in cui era stato iscritto al regime di previdenza prestatutario, dell'attivo figurante sul suo conto presso detto regime, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto;

nella replica, il ricorrente ha modificato, in subordine, per l'eventualità che la Corte condividesse alcune riserve avanzate dalla Commissione circa la forma di quest'ultimo capo della domanda, la formulazione di questo, chiedendo alla Corte di statuire che, per il calcolo delle spettanze di pensione del ricorrente per il periodo in cui è stato iscritto al regime provvisorio di previdenza

comune alle istituzioni della Comunità, si deve tener conto dell'attivo figurante sul suo conto nell'ambito di detto regime al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

10 In vista degli stretti rapporti tra le eccezioni sollevate circa la ricevibilità del ricorso ed i mezzi dedotti dalle parti, motivo per cui la Corte, con ordinanza 19 gennaio 1977, decideva di riunire le eccezioni di irricevibilità al merito, è opportuno esaminare anzitutto il merito della controversia.

11 Il regime istituito dalla nota di servizio n. 16 era un regime provvisorio, «in attesa che lo Statuto determini le disposizioni da applicarsi al personale in campo previdenziale»;

in effetti, detto regime non prevedeva alcuna prestazione di pensione, ma solo il rimborso, in caso di cessazione del rapporto d'impiego con la Comunità per motivi diversi dal decesso, prima che fosse istituito il regime delle pensioni, degli importi figuranti sul conto presso la cassa di previdenza, ivi compresi gl'interessi;

inoltre risulta dal testo della nota di servizio n. 16 che la disciplina istituita da quest'ultima era destinata a facilitare il passaggio al regime pensionistico dello Statuto, raccogliendo determinati mezzi finanziari necessari all'istituzione di detto regime, mezzi che dovevano venir trasferiti alla cassa pensioni secondo determinate modalità da definirsi all'entrata in vigore dello Statuto;

tuttavia, ai sensi del regime provvisorio di previdenza, si teneva conto del fatto che, allora, alcuni dipendenti intendevano conservare i loro diritti alla pensione presso la loro amministrazione o istituzione di origine e a questo scopo dovevano continuare a versare i prescritti contributi;

detto regime consentiva perciò a questi dipendenti di far versare, a carico del loro conto presso la cassa di previdenza, detti contributi per la conservazione dei loro diritti alla pensione;

il dipendente che si è servito di detta possibilità ha ottenuto un vantaggio concreto ed effettivo.

12 Per contro, il regime pensionistico dell'art. 77 dello Statuto in relazione all'art. 2 dell'allegato VIII stabilisce che la spettanza di pensione si calcola, per tutti i dipendenti, unicamente in base al numero di annualità maturate e dell'ultimo stipendio base;

l'art. 3 dell'allegato VIII accoglie, come unico criterio di calcolo delle annualità maturate, la durata del servizio prestato presso un'istituzione comunitaria;

il calcolo delle spettanze di pensione del dipendente ammesso allo Statuto in applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capitolo 8 dell'allegato VIII è disciplinato, sotto determinati aspetti, in particolare dagli artt. 48 e 49 dello stesso allegato;

in effetti, risulta dall'art. 48, 1° comma, che detto dipendente gode del diritto alla pensione dal giorno della sua iscrizione al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità;

13 onde garantire un equo passaggio dal regime provvisorio di previdenza al regime statutario di pensioni, era necessario evitare che si producesse una discriminazione tra il dipendente che, non avendo effettuato prelievi sul suo conto nell'ambito del regime provvisorio per conservare il proprio diritto alla pensione presso l'amministrazione o l'istituzione di origine, non si era ancora procurato un vantaggio reale, ed il dipendente sul cui conto detti prelievi erano stati effettuati;

al fine di evitare questa discriminazione, l'art. 49, 1° comma, stabilisce che le spettanze di pensione statutaria sono ridotte proporzionalmente agli importi prelevati qualora il dipendente abbia effettuato prelievi sul suo conto individuale nell'ambito del regime previdenziale provvisorio, per il periodo in cui è stato iscritto a detto regime;

risulta dal fascicolo che, se si tenesse conto degli interessi accreditati sul conto individuale, al momento del calcolo della riduzione, si otterrebbe una percentuale di riduzione meno elevata e, quindi, ne risulterebbe un maggior numero di annualità, maturate, il che pregiudicherebbe il criterio temporale della durata del servizio prestato, che funge da parametro per il calcolo delle annualità;

tuttavia, tenuto conto dello scopo dell'art. 49, 1° comma, gli elementi della proporzione ivi contemplata sono, da un lato, gli importi prelevati sul conto nell'ambito del regime previdenziale provvisorio e, dall'altro, il complesso dei contributi accreditati su detto conto;

in realtà, sono solo i contributi versati alla cassa di previdenza che possono costituire una base precisa e costante per effettuare il necessario raffronto, giacché gli interessi che restano sul conto individuale del dipendente al momento del passaggio al regime statutario di pensioni rappresentano solo una

somma il cui importo dipende, da un lato, dal ritmo dei versamenti effettuati a carico di detto conto e, dall'altro, dalla politica di investimenti della cassa;

inoltre, detta constatazione è corroborata dalle disposizioni del secondo comma dell'art. 48, che consente al dipendente, qualora non abbia effettuato versamenti al regime previdenziale durante tutta la durata, o parte di essa, del servizio prestato prima di entrare alle dipendenze di un'istituzione comunitaria, di riscattare mediante versamenti frazionati «i diritti per i quali non abbia potuto versare contributi»;

in effetti, ai sensi di questo comma «... l'ammontare dei contributi versati dal funzionario e dei contributi corrispondenti versati dall'istituzione viene considerato iscritto nel conto del funzionario che figura presso il regime provvisorio di previdenza, alla data dell'entrata in vigore dello Statuto»;

risulta da queste disposizioni, da un lato, che il versamento dei contributi basta a far insorgere il diritto pieno alla pensione, senza che sia necessario versare interessi e, d'altro canto, che detto diritto si acquista senza che la cassa sia compensata per la perdita del provento dell'investimento dei contributi di cui essa avrebbe potuto fruire se gli stessi fossero stati versati entro il termine prescritto dalla nota di servizio n. 16.

14 Da quanto precede si desume che, in considerazione dei principi che governano il sistema di pensioni istituito dallo Statuto, si deve concludere che a buon diritto la Commissione ha rifiutato di modificare il computo della riduzione proporzionale delle spettanze di pensione del ricorrente nel senso da questo richiesto;

quindi le pretese del ricorrente sono infondate e vanno respinte;

15 così stando le cose, non è il caso di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla Commissione.

Sulle spese

16 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;

tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda sezione),

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Sørensen Mackenzie Stuart Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente della Seconda sezione

M. Sørensen

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 24 NOVEMBRE 1977 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

La controversia odierna verte sulla determinazione delle spettanze di pensione di un ex dipendente della Commissione, e più precisamente sul problema del criterio con cui vanno ridotte in considerazione del fatto che determinati importi sono stati prelevati dal conto del ricorrente presso la cassa di previdenza provvisoria, oggetto della circolare di servizio n. 16 della Commissione del 19 giugno 1958.

Il ricorrente entrava alle dipendenze della Commissione nel 1958 e dal novembre 1962 diveniva direttore di grado A2. Nel 1969 presentava le dimissioni, che venivano accettate con effetto dal 1° ottobre Nel far ciò, dichiarava di voler fruire della possibilità di percepire una liquidazione invece delle prestazioni di pensione che gli sarebbero spettate in futuro. Più tardi, per motivi che ora non ci interessano — li ho esposti nelle conclusioni 133/73 (Herbert Bruns/Commissione delle Comunità europee, ordinanze 7 dicembre 1973 e 28 marzo 1975, Racc. 1975, pag. 627) — egli comunicava di preferire invece le prestazioni di pensione, in sostituzione della liquidazione, che metteva a disposizione della Commissione. Nell'ottobre 1972, avendo incon-

1 — Traduzione dal tedesco.